

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA SOCIETA' FERRARI PROMOTION S.R.L. PER L'UTILIZZO DEI PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' SO.LE S.P.A.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Tributi relativa alla convenzione in oggetto
- Accoltene le motivazioni e conclusioni;
- Visto il parere della Polizia Locale e le condizioni poste;
- Visto il testo della convenzione allegato;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come da foglio allegato;
- Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata convenzione per l'utilizzo di 162 pali di illuminazione pubblica a fini pubblicitari da stipulare con la Società Ferrari Promotion S.r.l., con sede in Milano, Via G.F.Pizzi 27 – P.I. 12202510157;
2. di fissare la durata della convenzione in un anno dal rilascio della autorizzazione all'installazione degli impianti;
3. di esercitare la facoltà di cui all'art. 23, 6° comma del Vigente Codice della strada di derogare alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
4. di dare atto che la collocazione degli impianti dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - 1- altezza degli impianti non inferiore a 4 metri dal piano del marciapiede
 - 2- mantenimento di una fascia libera di almeno 30 cm. di larghezza fra la proiezione del cartello e il cordolo del marciapiede.
5. di dare mandato al Direttore del Settore Tributi di provvedere alla sottoscrizione della convenzione;
6. di introitare il corrispettivo versato da Ferrari Promotion S.r.l. per complessivi 16.200,00 euro sul Cap. 100/01 Tit. 3 Cat. 2 Ris. 270 "Canone annuo utilizzo pali manutenzione" Bilancio 2004.

RELAZIONE

La Società Ferrari Promotion S.r.l. è concessionaria esclusiva per lo sfruttamento pubblicitario dei pali di illuminazione pubblica di proprietà So.le S.p.A. Gruppo Enel presenti sul territorio del Comune.

La presente convenzione, allegata alla proposta di deliberazione, ha per oggetto l'utilizzo ai fini pubblicitari di 162 pali, sui 4.404 esistenti, mediante l'esposizione di impianti bifacciali di misura cm. 100 x cm. 140 e cm. 70 x 100 recanti messaggi commerciali, istituzionali e promozionali.

Per l'utilizzo dei pali di illuminazione la Società si impegna a corrispondere al Comune, oltre ai tributi comunali, un corrispettivo per ogni palo impiegato, determinato in 100 euro annui per complessivi 16.200,00 euro.

Ferrari Promotion S.r.l. si impegna altresì a garantire al Comune l'impiego del 20% degli impianti per 2-3 campagne della durata massima di 15 gg. ciascuna per manifesti aventi finalità sociali ed istituzionali.

L'installazione degli impianti, la loro manutenzione e rimozione nonché le responsabilità nei confronti di terzi sono a carico della Società.

La durata della convenzione è prevista in un anno.

Per ogni altra condizione relativa al rapporto tra le parti si fa rinvio al testo allegato.

In merito all'installazione degli impianti la Polizia Locale ha espresso parere favorevole richiamando la facoltà concessa ai Comuni dall'art. 23, 6° comma del Vigente Codice della strada, di derogare alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza stradale. Ha comunque prescritto che la collocazione dei cartelli rimanga comunque subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- 1- altezza degli impianti non inferiore a 4 metri dal piano del marciapiede
- 2- mantenimento di una fascia libera di almeno 30 cm. di larghezza fra la proiezione del cartello e il cordolo del marciapiede.

Rimane in ogni caso vietata qualunque installazione, diversa dalla prescritta segnaletica, sulle isole di traffico delle intersezioni.

Considerato che gli impianti potranno essere utilizzati non soltanto ai fini di pubblicità commerciale ma altresì per campagne di informazione di carattere istituzionale e valutato il beneficio economico a favore del bilancio dell'Ente si sottopone all'Amministrazione l'approvazione della convenzione in oggetto. Si propone altresì di conferire al Direttore del Settore Tributi il mandato a procedere alla sottoscrizione.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE TRIBUTI
(Dott. Rossella Fiori)

Sesto San Giovanni, 18/10/2004

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEI PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SO.LE. PER FINALITA' COMUNICATIVE ISTITUZIONALI E PROMOZIONALI.

- 1) Tra la Società Ferrari Promotion S.r.l. con sede legale in Milano - Via G.F. Pizzi 27, nel seguito più brevemente definita anche come Società, rappresentata

e

..... nella veste di Dirigente del Settoredel Comune di Sesto San Giovanni, nel seguito più brevemente definito come Comune

premessso

- a) che, a seguito di apposita procedura concorsuale esperita in data 29/07/2002, è stata assegnata a Ferrari Promotion S.r.l. con sede a Milano, Via G.F. Pizzi 27, la concessione, in esclusiva, per l'utilizzo pubblicitario dei pali di illuminazione pubblica di proprietà Sole S.p.A. – gruppo Enel, installati nel Comune di Sesto San Giovanni;
- b) che tale progetto nasce dalla necessità di medi e piccoli commercianti, di segnalare la propria attività, ed offrire un servizio informativo ai cittadini agevolandoli nell'identificazione di attività commerciali e di pubblica utilità;
- c) che, poiché l'installazione dei dispositivi pubblicitari sui pali Sole S.p.a. è subordinata al rilascio da parte del Comune stesso delle autorizzazioni previste dalle norme di Legge e dai regolamenti vigenti, la Società richiede l'avvio del progetto Mediapole per l'utilizzo di n.162 pali di pubblica illuminazione su 4.404 esistenti con finalità comunicative istituzionali e promozionali (messaggi di cm. 70 x 100 – cm. 100 x 140);
- d) che tale iniziativa prevede la possibilità d'installazione di forme pubblicitarie per le quali la società Ferrari Promotion S.r.l. si impegna a versare i dovuti tributi legati alla pubblicità esposta ed un corrispettivo quale onere aggiuntivo annuale "occupazione palo"

Tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Società è autorizzata ad installare su n. 162 pali della pubblica illuminazione impianti bifacciali di misura cm. 100 x cm. 140 e cm. 70 x cm. 100 con messaggi di comunicazioni commerciale, istituzionale o promozionale.

La collocazione degli impianti deve avvenire alle seguenti condizioni:

- 1- Collocazione del cartello pubblicitario ad altezza non inferiore a 4 metri dal piano del marciapiede;
- 2- Collocazione del predetto cartello in modo che fra la proiezione dello stesso e il cordolo del marciapiede rimanga sempre libera una fascia di almeno 30 cm di larghezza.

Rimane in ogni caso vietata qualunque installazione, diversa dalla prescritta segnaletica, sulle isole di traffico delle intersezioni.

Art. 2

La società comunicherà tempestivamente ogni cambiamento di messaggio pubblicitario con particolare riferimento alla durata ed al testo dello stesso.

Rimangono salve ed impregiudicate tutte le azioni e sanzioni stabilite dal Codice Penale e dalle altre leggi speciali per i reati ivi previsti in ordine alla pubblicazione ed all'abusiva esposizione di manifesti, avvisi, disegni, scritte e simili in contravvenzione alle disposizioni sancite dalle leggi predette.

Art. 3

La Società si impegna ad effettuare, nei termini previsti, tutti i pagamenti relativi ai tributi locali riguardanti gli impianti pubblicitari e, in aggiunta, a versare un corrispettivo annuo di € 100 per ogni palo autorizzato.

Art. 4

Il Comune si riserva la facoltà di concedere, nei limiti che riterrà opportuni, l'ampliamento numerico dei pali della pubblica illuminazione da utilizzare per l'installazione degli impianti pubblicitari con le caratteristiche di cui all'art. 1. A tal fine la Società dovrà presentare apposita richiesta e conseguire la relativa autorizzazione che verrà rilasciata solo a seguito dell'acquisizione del parere favorevole da parte dei competenti Settori.

Art. 5

La Società installerà a proprie spese gli impianti osservando tutte le norme di sicurezza vigenti e provvederà alla manutenzione degli stessi. La Società sarà responsabile verso terzi per qualsiasi danno a persone o a cose causato dagli impianti e per qualunque causa dipendente dall'installazione, utilizzazione, manutenzione o rimozione degli stessi.

Art. 6

La Società s'impegna alla immediata rimozione degli impianti su richiesta del Comune.

Art. 7

La presente convenzione non è cedibile senza il consenso da parte del Comune.

Art. 8

La Società s'impegna a lasciare a disposizione del Comune, per manifestazioni aventi finalità sociali ed istituzionali, il 20% degli impianti di affissione per 2-3 campagne per la durata massima di 15 gg. ciascuna.

Art.9

La presente convenzione avrà la durata di un anno a partire dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'utilizzo di n. 162 pali della pubblica illuminazione. Qualsiasi autorizzazione successiva di ampliamento numerico di pali utilizzati, avrà comunque termine allo scadere della presente convenzione. Eventuali proroghe delle suddette autorizzazioni sono condizionate alla stipula di una nuova convenzione.

Art. 10

Il Comune procederà alla revoca della/e autorizzazione/i qualora la Società non rispetti le clausole della presente convenzione.

Art. 11

Il Foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra la Società e il Comune durante l'esecuzione o alla scadenza della presente convenzione, direttamente o indirettamente connessa alla convenzione stessa, è quello di Monza. Le controversie stesse possono, comunque, essere risolte da un collegio arbitrale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 806 e seguenti C.P.C., composto da un Consigliere di Stato con funzioni di Presidente, nominato dal Presidente del Consiglio di Stato, un arbitro nominato dalla Società, un arbitro designato dal Comune.

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente convenzione dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata.

